

Condizioni generali di vendita di Macchine Utensili.**1. Oggetto**

- 1.1. Le presenti condizioni generali di vendita, applicabili dal 13.06.2022 (qui di seguito le "**Condizioni Generali**"), disciplinano, salvo espresso patto contrario convenuto in sede di contratto, le modalità e le condizioni di vendita di tutti i macchinari ed i relativi accessori con essi forniti (le "**Macchine Utensili**"), commercializzati dalla società DMG Mori Italia S.r.l. (di seguito, anche "**DMI**" o la "**Venditrice**").
- 1.2. Le presenti Condizioni Generali sono pubblicate e liberamente consultabili sul sito internet www.dmgmori.it e si applicano a tutti i contratti di fornitura di Macchine Utensili conclusi tra DMI e il relativo acquirente (di seguito anche l'**"Acquirente"** o il "**Cliente**"), dei quali costituiscono parte integrante e sostanziale e si intendono conosciute ed accettate dall'Acquirente anche per mero fatto e/o comportamento concludente indipendentemente dall'espressa accettazione scritta dell'Acquirente.
- 1.3. Le presenti Condizioni Generali, unitamente alle previsioni e specifiche contenute nell'Ordine (come *infra* definito) e nella relativa Conferma d'Ordine (come *infra* definita), costituiscono la disciplina integrale del singolo contratto di vendita tra DMI e il Cliente.
- 1.4. Le presenti Condizioni Generali revocano e sostituiscono, in ogni loro parte, le eventuali precedenti condizioni generali di vendita di Macchine Utensili di DMI.
- 1.5. Eventuali condizioni generali di acquisto dell'Acquirente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non espressamente accettate per iscritto da DMI. L'esecuzione dell'ordine di acquisto dell'Acquirente non implica in alcun modo accettazione delle condizioni generali e/o particolari di acquisto dell'Acquirente stesso.
- 1.6. Fermo quanto previsto al successivo art. 1.7, eventuali deroghe e/o modifiche alle presenti condizioni generali saranno valide ed efficaci solo se concordate dalle parti in forma scritta con salvezza di applicazione delle parti non derogate o non modificate.
- 1.7. In deroga a quanto previsto al precedente art. 1.6, DMI si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare, a suo insindacabile giudizio, qualsivoglia previsione delle presenti Condizioni Generali, rendendo tali aggiunte, modifiche o cancellazioni conoscibili all'Acquirente con mezzi analoghi a quelli utilizzati per la conoscibilità delle presenti Condizioni Generali.

2. Conclusione del Contratto

- 2.1. Fatto salvo ogni diverso accordo, qualsivoglia ordine di fornitura di macchina utensile trasmesso dall'Acquirente è soggetto all'accettazione scritta da parte di DMI. Tutte le comunicazioni verbali sono da intendersi prive di efficacia.
- 2.2. Ciascun contratto di fornitura (il "**Contratto**" e, più contratti di fornitura, i "**Contratti**") si intenderà concluso a seguito del ricevimento da parte del Cliente della relativa (la "**Conferma d'Ordine**"). Il Cliente è comunque obbligato a sottoscrivere e a restituire a DMI la Conferma d'Ordine, a seguito del relativo ricevimento. Il Contratto si intende comunque concluso anche allorché la Venditrice dia esecuzione all'Ordine del Cliente mediante comportamento concludente. L'Ordine e la relativa Conferma d'Ordine devono contenere una descrizione tecnica del macchinario e/o degli accessori acquistati, definendo e riportando, altresì, tutte le condizioni di prezzo e di consegna e gli eventuali contenuti vincolanti del Contratto che dovessero essere concordati tra le parti. Resta inteso che dalla fornitura oggetto di un Contratto sono esclusi tutti i materiali di consumo destinati alla parte operativa e/o qualsiasi altro bene diverso da quelli indicati nell'Ordine e nella relativa Conferma d'Ordine, ivi inclusi beni o prodotti eventualmente descritti in *brochure* pubblicitarie del bene oggetto di fornitura. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, eventuali preventivi inviati da DMI al Cliente non costituiscono in alcun modo proposte contrattuali di vendita bensì un mero invito alla formulazione dell'Ordine da parte del Cliente stesso.
- 2.3. L'Ordine inviato dal Cliente non impegna DMI sino alla sua accettazione secondo le modalità indicate al precedente art. 2.1. ed è da intendersi quale proposta irrevocabile d'acquisto ex art. 1329 c.c. avente efficacia di n. 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di effettivo ricevimento dello stesso da parte della Venditrice. L'Ordine inviato dal Cliente è dunque irrevocabile e pertanto non può essere cancellato e/o modificato senza il preventivo consenso scritto di DMI. Resta inoltre inteso che, a seguito del perfezionamento del Contratto, il Cliente non avrà più diritto di cancellare, riprogrammare o modificare la fornitura senza il previo consenso di DMI, fermo in tal caso l'obbligo di risarcimento da parte del Cliente di qualsiasi costo, spesa o danno sostenuti e/o subiti dalla Venditrice in ragione di tale cancellazione, riprogrammazione o modifica.
- 2.4. Le descrizioni tecniche relative alle Macchine Utensili riportate da DMI in manuali, cataloghi, listini prezzi, disegni, documenti tecnici, *brochure*, preventivi e/o opuscoli pubblicitari devono essere considerate meramente indicative ed esclusivamente quale descrizione generale delle Macchine Utensili, nonché sono in ogni caso non vincolanti per la Venditrice. DMI si riserva di apportare, a propria sola ed esclusiva discrezione, comunicandole all'Acquirente, tutte le modifiche che si rendessero necessarie per effetto del progresso tecnico o per adeguare le Macchine Utensili e/o i relativi materiali e componenti accessori a elementi tecnici che pervenissero a conoscenza dei suoi uffici tecnici dopo l'elaborazione della relativa descrizione tecnica, ovunque contenuta.

- 2.5. Qualora l'Acquirente intenda ricorrere a un finanziamento, *leasing* o altri strumenti analoghi per l'acquisto delle Macchine utensili, il Contratto, salvo diverso accordo risultante per iscritto tra le parti, non si considererà condizionato all'ottenimento degli stessi e conserverà la sua piena efficacia obbligatoria a carico delle parti con conseguente obbligo in capo all'Acquirente di corresponsione diretta del prezzo, nei termini previsti dal Contratto.
 - 2.6. DMI non è in alcun modo responsabile nel caso in cui fosse cessata la produzione delle Macchine Utensili oggetto di fornitura da parte del gruppo industriale societario DMG MORI, di cui fa parte la Venditrice (il "**Gruppo DMG MORI**"). In tal caso, rinunciata sin d'ora da parte del Cliente ogni pretesa, contestazione, eccezione, richiesta di indennità, risarcimento, penale o quanto altro in relazione alla cessazione di tali produzioni, il Contratto conserverà efficacia e le Macchine Utensili non più in produzione saranno sostituite da altre macchine di nuova generazione, aventi analoghe caratteristiche e funzioni, secondo il prezzo di listino previsto per le Macchine Utensili per cui la produzione è cessata.
- 3. Consegna**
- 3.1. I termini di consegna, computati in settimane o in giorni lavorativi o in date precise di calendario, così come indicati nella Conferma d'Ordine, non sono mai vincolanti per la Venditrice e devono quindi ritenersi approssimativi, meramente indicativi, stimati in buona fede al meglio delle capacità di DMI, anche in considerazione della programmazione prevedibile, soggette alla disponibilità delle forniture per la produzione e il trasporto dei beni e comunque non essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c. Senza pregiudizio per quanto precede, DMI farà quanto è nella sua possibilità per far sì che le Macchine Utensili oggetto della fornitura siano spedite e consegnate nel rispetto dei termini previsti dal relativo Contratto. In nessun caso, tuttavia, DMI potrà ritenersi responsabile per eventuali danni, anche indiretti e/o di qualsivoglia natura, che dovessero derivare all'Acquirente in conseguenza della mancata consegna delle Macchine Utensili oggetto di fornitura nei termini eventualmente indicati, né tali eventuali ritardi di consegna autorizzeranno cancellazioni o modifiche delle ordinazioni o ritardi nei pagamenti da parte dell'Acquirente, il quale rinuncia sin d'ora espressamente a ogni pretesa, contestazione, eccezione, richiesta di indennità, risarcimento, penale o quanto altro in relazione a eventuali ritardi.
 - 3.2. Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente art. 3.1, nel caso in cui sia stata espressamente concordata una data fissa di consegna e DMI prevede ragionevolmente durante l'esecuzione del contratto che i beni oggetto della fornitura non possano essere consegnati nei tempi previsti, DMI dovrà informare tempestivamente l'Acquirente. tale informativa dovrà includere una descrizione delle misure che DMI ritiene appropriate per recuperare o limitare l'eventuale ritardo e indicare una nuova data di consegna.
 - 3.3. I termini di consegna decorrono dalla data di conclusione del Contratto o da altra data di decorrenza espressamente pattuita per iscritto dalle parti. Qualora l'Acquirente debba corrispondere parte del prezzo a titolo di acconto o debba prestare idonee garanzie ai fini della corretta esecuzione del contratto, i termini di consegna decorrono dalla corresponsione dell'acconto o dall'avvenuto rilascio delle garanzie richieste.
 - 3.4. Fermo quanto previsto al successivo art. 4, i termini di consegna possono in ogni caso essere interrotti o sospesi da DMI nelle seguenti ipotesi:
 - (i) caso fortuito e/o Forza Maggiore (come *infra* definita) e/o altre circostanze non imputabili a dolo e/o a colpa di DMI, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, scioperi, agitazioni sindacali, serratte, incendi, inondazioni, impreviste difficoltà aziendali, imprevista scarsità di manodopera, imprevista scarsa disponibilità di materie prime e/o di energia, operazioni di approvvigionamento e/o sdoganamento, impedimenti imputabili a norme imperative, ordini o provvedimenti emessi da qualsiasi autorità o ente;
 - (ii) impedimenti, ritardo o mancata consegna dei materiali o delle Macchine Utensili e/o di singole componenti e/o accessori delle stesse da parte dei fornitori di DMI, per fatti non imputabili a quest'ultima;
 - (iii) inadempimento del Cliente (a) nel fornire tempestivamente le indicazioni necessarie richieste da DMI per il completamento della fornitura, e/o (b) nel completare, nei termini convenuti, le eventuali opere e/o attività di sua spettanza, e/o (c) nel consegnare, nei termini convenuti, eventuali particolari e/o componenti da installarsi sulle Macchine Utensili e/o schede tecniche e/o costruttive ritenute da DMI essenziali per l'installazione e/o il montaggio delle Macchine Utensili;
 - (iv) mancato versamento da parte dell'Acquirente di acconti o caparre o, comunque, se del caso, del corrispettivo convenuto alle scadenze pattuite.
 - (v) intervenute modifiche all'ordine di fornitura da parte del cliente, sebbene accettate dalla Venditrice.
 - 3.5. Nei casi di cui al precedente art. 3.4, i termini per la consegna ricominceranno a decorrere *ex novo* dal giorno successivo a quello in cui cesserà il motivo che ne ha determinato la sospensione o l'interruzione.
 - 3.6. In caso di ritardo nella consegna per circostanze imputabili all'Acquirente o per cause di Forza Maggiore (come *infra* definita) potrà essere concordata una nuova data di consegna subordinata all'accettazione da parte di DMI.
 - 3.7. La spedizione e la consegna delle Macchine Utensili sono sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente. Qualora non siano fornite tempestive istruzioni

scritte da parte dell'Acquirente, la spedizione sarà eseguita nel modo ritenuto più opportuno da DMI anche avvalendosi di opera di società terze.

3.8. Se una consegna è ritardata a causa di circostanze per le quali DMI è responsabile e l'Acquirente subisce un danno, fornendone evidenza a DMI, la stessa dovrà - su richiesta scritta dell'Acquirente e fermo restando un periodo di moratoria di 20 giorni di calendario - pagare all'Acquirente una penale pari allo 0,1% del prezzo di acquisto della fornitura per ogni giorno lavorativo completo di ritardo, e comunque entro il limite massimo del 5% del prezzo della fornitura e/o di parte della fornitura che non potesse essere utilizzata in tempo come conseguenza del ritardo. La liquidazione dei danni diviene esigibile su richiesta scritta dell'Acquirente, ma non prima che tutti i beni oggetto della fornitura interessata dal ritardo siano stati consegnati o che sia stato raggiunto il limite massimo di liquidazione della penale sopra indicato. L'Acquirente decade dal diritto alla liquidazione dei danni, se non ha presentato domanda scritta per tali danni entro due mesi dal ricevimento della comunicazione relativa al ritardo di consegna da parte di DMI. DMI si riserva il diritto di dimostrare che l'Acquirente non ha subito alcun danno o che il danno è significativamente inferiore ai suddetti danni liquidati.

3.9. Nel caso in cui dovessero risultare a carico dell'Acquirente protesti, sequestri, pignoramenti e/o, più in generale, qualsiasi atto pregiudizievole da metterne in dubbio la solvibilità ed il conseguente pagamento del corrispettivo nei termini convenuti, DMI potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere la consegna e l'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1461 c.c. sino a quando l'acquirente non avrà prestato idonea garanzia.

4. Sospensione dell'esecuzione del Contratto

4.1. La Venditrice potrà, a propria esclusiva discrezione, sospendere l'esecuzione del Contratto qualora le condizioni patrimoniali dell'Acquirente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione a carico di quest'ultimo, salvo che l'Acquirente presti garanzia giudicata idonea a giudizio della Venditrice.

4.2. In particolare, ma senza pregiudizio per la generalità di quanto precede, la Venditrice potrà sospendere l'esecuzione del Contratto sino a quando l'Acquirente non avrà prestato tempestivamente garanzia, giudicata idonea dalla Venditrice, per l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, qualora si verifichi una o più delle seguenti circostanze:

- (i) inadempimento dell'Acquirente a quanto richiesto dalla Venditrice per la corretta evasione dell'ordine;
- (ii) mancato adempimento dell'obbligo di pagamento da parte dell'Acquirente della quota di corrispettivo dovuta a titolo di acconto o mancato adempimento dell'obbligo di pagamento da parte dell'Acquirente di una delle scadenze di pagamento pattuite o mancato rilascio delle garanzie nei termini pattuiti;
- (iii) insolvenza e/o diminuita solvibilità dell'Acquirente, ancorché manifestata nei confronti di soggetti terzi;
- (iv) iscrizione a carico dell'Acquirente di protesti, sequestri, pignoramenti e/o, più in generale, qualsiasi atto pregiudizievole tale da mettere in dubbio la solvibilità dell'Acquirente e, quindi, il conseguente pagamento del corrispettivo nei termini convenuti e alle scadenze pattuite;
- (v) mancato ottenimento da parte dell'Acquirente del finanziamento e/o mancata sottoscrizione del contratto di *leasing* eventualmente previsti per l'acquisto delle Macchine Utensili nei termini contrattualmente stabiliti.

4.3. Ove la Venditrice intenda avvalersi del diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto, comunicherà tale volontà per iscritto all'Acquirente per fax o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata o, comunque, con qualsiasi altro mezzo che renda conoscibile all'Acquirente la sospensione dell'esecuzione del Contratto.

4.4. Qualora si verifichino uno o più ipotesi previste dall'art. 4.1 o 4.2 e l'Acquirente non abbia tempestivamente prestato idonea garanzia per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, tale mancanza costituirà motivo che potrà legittimare la Venditrice ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal successivo art. 17.

5. Custodia

5.1. Dalla data di consegna, anche se effettuata in conto visione o in conto vendita, delle Macchine Utensili, nonché di ogni relativo accessorio o componente, anche nell'ipotesi in cui la consegna avvenga in tempi diversi, l'Acquirente assume a proprio carico, tutti i rischi, le spese di custodia, manutenzione o assicurazione in relazione ai beni oggetto di fornitura, nonché tutti i relativi oneri, senza alcun impegno di DMI a provvedervi, assumendosi la responsabilità per danni a cose e terzi che possano in qualunque modo derivare.

5.2. Effettuata la consegna delle Macchine Utensili, è fatto assoluto divieto all'Acquirente di utilizzare le stesse prima delle operazioni di collaudo dovendosi, in difetto, ritenere decaduta ogni forma di garanzia sulle Macchine Utensili oggetto di fornitura e fatto salvo il diritto di DMI al risarcimento del danno.

6. Imballaggio

Le spese d'imballaggio sono comprese nel prezzo convenuto. Gli imballaggi non saranno accettati di ritorno e le spese di smaltimento degli stessi sono ad esclusivo carico e onere dell'Acquirente.

7. Garanzia ed esclusione da responsabilità

7.1. Oggetto della garanzia

DMI garantisce il buon funzionamento meccanico delle Macchine Utensili, nonché l'assenza di vizi e/o difetti di materiale, di costruzione o di montaggio delle stesse, per la durata di 18 (diciotto) mesi dalla data di messa in funzione e collaudo. La garanzia consiste nella mera riparazione o sostituzione gratuita, parziale o totale, delle componenti delle Macchine Utensili, ad insindacabile giudizio della Venditrice e in buon fede, non conformi per vizi o difetti di fabbricazione o di materiale.

7.2. Condizioni di operatività della garanzia

In ogni caso ai fini dell'operatività della garanzia devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- (i) gli utensili installati sulle Macchine Utensili devono essere equilibrati;
- (ii) la manutenzione preventiva delle Macchine Utensili deve essere stata effettuata secondo le scadenze indicate nell'eventuale manuale e/o libretto illustrativo fornito da DMI e/o comunque comunicate da DMI, nonché da personale qualificato;
- (iii) il Cliente deve aver correttamente e regolarmente adempiuto il pagamento del prezzo di acquisto e/o di ogni altro importo a qualsiasi titolo dovuto nei confronti della Venditrice.

Resta inteso che non si procederà al riconoscimento della garanzia in caso di urti e danneggiamenti provocati da uso improprio delle Macchine Utensili.

Con la stipula del Contratto, l'Acquirente dichiara di essere a conoscenza di ogni eventuale limitazione legale o normativa di sicurezza relativa all'impiego delle Macchine Utensili, ivi comprese le norme di diritto comunitario e/o internazionale, *pro tempore* applicabili.

A pena di decadenza dal diritto alla garanzia come sopra definita, l'Acquirente dovrà effettuare denuncia scritta dei vizi e/o difetti nei confronti di DMI entro 8 (otto) giorni dalla relativa scoperta, in caso di vizi occulti, o entro 8 (otto) giorni dalla relativa consegna, in caso di vizi apparenti. Le sostituzioni e le riparazioni saranno eseguite da DMI ovvero da altra società del Gruppo DMG MORI o da diversa società terza indicata da DMI nel tempo compatibilmente necessario, restando inteso che, a seguito delle riparazioni, DMI sarà esonerata da ogni responsabilità, rinunciata sin d'ora da parte del Cliente ogni pretesa, contestazione, eccezione, richiesta di indennità, risarcimento, penale o quanto altro in relazione a danni, diretti o indiretti, e spese, compresi quelli derivanti dal temporaneo non uso delle Macchine Utensili per tutto il tempo necessario alla relativa riparazione. Gli accertamenti relativi alla corretta esecuzione delle riparazioni saranno eseguiti in contraddittorio tra l'Acquirente e da personale di fiducia di DMI, personale che l'Acquirente dovrà facilitare al fine di consentire il libero, agevole ed efficiente svolgimento del proprio compito.

7.3. Decadenza dalla garanzia

Il Cliente decade dal diritto alla garanzia nei seguenti casi:

- (i) mancato rispetto delle condizioni di operatività della garanzia di cui al precedente art. 7.2;
- (ii) qualora le Macchine Utensili non siano attrezzate e/o utilizzate correttamente o siano state in tutto o in parte modificate e/o smontate e/o manomesse, senza l'autorizzazione della Venditrice;
- (iii) nelle ulteriori eventuali ipotesi previste dal Contratto;
- (iv) nel caso in cui l'Acquirente non adempia agli obblighi contrattuali assunti ed in modo particolare, non sia in regola con il versamento del prezzo e/o di ogni altro importo a qualsiasi titolo dovuto nei confronti della Venditrice nei modi e nei termini convenuti.

La garanzia cesserà inoltre nel caso di grave inadempimento dell'Acquirente o qualora venissero dallo stesso eseguite modificazioni o riparazioni non autorizzate per iscritto da DMI o da personale non autorizzato per iscritto da DMI.

7.4. Limiti all'operatività della garanzia

La Venditrice non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in ordine alla scelta delle Macchine Utensili acquistate da parte del Cliente, il quale rinuncia sin d'ora a ogni pretesa, contestazione, eccezione, richiesta di indennità, risarcimento, penale o quanto altro a tale scelta. La garanzia e la responsabilità di DMI non si estendono inoltre in nessun caso:

- (i) ai danni a persone e/o cose causati da prodotto difettoso nel corso del suo impiego, quando il difetto sia attribuibile, anche indirettamente, a disegni, progetti, informazioni, *software*, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali forniti, indicati o richiesti dall'Acquirente o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto dell'Acquirente;

- (ii) ai danni a persone e/o cose causati da un prodotto difettoso nel corso del suo impiego, ove l'Acquirente lo abbia utilizzato senza avere effettuato, o fatto effettuare, tutti i controlli e prove che sarebbero stati necessari in ragione della progettazione, della utilizzazione del medesimo, nonché del risultato perseguito con lo stesso (in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, la garanzia si intende esclusa laddove non siano state rispettate le seguenti condizioni: (a) gli utensili utilizzati devono essere equilibrati e (b) la manutenzione preventiva della delle Macchine Utensili deve essere effettuata secondo le scadenze indicate nell'eventuale manuale e/o libretto illustrativo fornito da DMI e/o comunque comunicate da DMI);
- (iii) a ogni eventuale danno a persone e/o cose, sanzione, indennità o alta conseguenza negativa, derivante dalla, o connesso alla, violazione di qualsiasi norma o regolamento vigente, nazionale, comunitario o internazionale, in qualsivoglia materia, inclusa in via esemplificativa in materia di sicurezza e/o di compatibilità, o ai danni diretti o indiretti provocati a persone e/o cose, dall'impiego di beni forniti da DMI in difformità dalle norme vigenti in materia e/o dalle specifiche operative indicate;
- (iv) alle parti e/o componenti che si consumano con il normale uso;
- (v) a guasti, malfunzionamenti e/o altra disfunzione derivanti dal naturale deterioramento o da incuria, imperizia, uso e manutenzione conformi e/o non adeguati (tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, per l'impiego di lubrificante e/o altro prodotto inadatto o sfruttamento eccessivo o inadatto delle Macchine Utensili o delle relative componenti).

7.5. Ulteriori esclusioni da responsabilità

La Venditrice non è inoltre responsabile in alcun modo per ogni eventuale garanzia rilasciate dal Cliente a terzi. In nessun caso la Venditrice sarà inoltre considerata responsabile per danni diretti o indiretti lamentati dall'Acquirente per vizi o difetti delle Macchine Utensili o delle relative componenti sarà ritenuta responsabile per mancato guadagno, perdita di profitto e lucro cessante di qualsiasi natura, ivi incluse le eventuali perdite derivanti dall'inattività del Cliente danni per mancata produzione, fermo macchina, mancato raggiungimento di utili e/o di fatturato, perdita di fatturato, pretese da parte di terzi.

8. **Reclami e contestazioni**

- 8.1. Eventuali reclami e/o contestazioni da parte dell'Acquirente relativi alle Macchine Utensili oggetto di fornitura dovranno essere comunicati a DMI a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di consegna.
- 8.2. Eventuali contestazioni su un singolo bene oggetto di fornitura non avranno effetto alcuno sul resto dei beni oggetto del Contratto, né sul pagamento di altra fornitura già ricevuta e non contestata tempestivamente. In particolare, ai sensi dell'articolo 1460 c.c., eventuali reclami o contestazioni relativi a forniture precedenti o, comunque, differenti, non consentono al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora.
- 8.3. Eventuali perdite o avarie relative alla spedizione e/o al trasporto (es. per ammanchi, manomissioni e/o segni di danneggiamento) di Macchine Utensili, dovranno essere, a pena di decadenza, immediatamente contestati in forma scritta al vettore, apponendo sul/sui relativo/i documento/i di trasporto espressa riserva di accettazione della consegna con specifica indicazione delle ragioni della stessa riserva, e comunicati alla Venditrice, in forma scritta, a mezzo *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica della Venditrice oppure a mezzo lettera raccomandata A/R, a pena di decadenza, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di consegna. Tali reclami verranno presi in considerazione dalla Venditrice a condizione che l'Acquirente o il destinatario della spedizione abbia apposto nel documento di trasporto specifiche e dettagliate riserve in ordine allo stato apparente della macchina e del suo imballaggio. Non hanno alcun valore l'apposizione di riserve generiche.

9. **Collaudo**

- 9.1. Il collaudo geometrico e funzionale della macchina acquistata verrà eseguito secondo le figure allegate al foglio di messa in funzione e sarà comunque effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla consegna delle Macchine Utensili. L'Acquirente, comunque, non è autorizzato ad utilizzare le Macchine Utensili in assenza di collaudo positivo effettuato da personale di DMI; ogni conseguenza derivante dall'uso improprio delle Macchine Utensili sarà imputabile all'Acquirente, con decadenza dal diritto alla garanzia e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti da DMI.
- 9.2. In caso di immotivato rifiuto da parte dell'Acquirente di sottoscrizione del verbale positivo di collaudo sarà facoltà di DMI di ritenere risolto il Contratto ex art. 1456 c.c., con obbligo dell'Acquirente di mettere a disposizione di DMI le Macchine Utensili per le operazioni di ritiro delle stesse entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione di DMI. La mancata riconsegna della macchina o il diniego a consentire al personale di DMI di effettuare le operazioni di ritiro comportano l'applicazione in capo all'Acquirente di una penale di € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo fino all'effettiva consegna, fatto salvo il danno ulteriore.

10. **Documentazione tecnica**

Tutta la documentazione tecnica consegnata al Cliente resta di esclusiva proprietà di DMI o di altre società del Gruppo DMG MORI e non può essere utilizzata o ceduta a terzi, in tutto o in parte, neanche a titolo gratuito per alcun motivo.

11. **Montaggio**

- 11.1. Qualora sia richiesta assistenza nelle fasi di avvio della macchina successivamente al suo collaudo o il Cliente abbia acquistato un pacchetto ore di corso di formazione DMI metterà a disposizione dell'Acquirente proprio personale specializzato, alle condizioni appositamente stabilite nel relativo Contratto.
- 11.2. L'Acquirente dovrà permettere a tale personale di svolgere un lavoro continuo, fornendo la manovalanza, gli aiuti e i mezzi d'opera necessari. Inoltre l'Acquirente sarà tenuto a predisporre un opportuno locale per la custodia dei materiali e degli attrezzi che si considereranno in deposito presso di lui.

12. **Assistenza tecnica**

Qualsiasi altra richiesta di intervento che prescinda dalla garanzia nei termini sopra descritti, sarà regolata dalle condizioni generali di servizio di assistenza e fornitura di pezzi di ricambio pubblicate sul sito www.dmgmori.it.

13. **Prezzi**

- 13.1. I prezzi si intendono stabiliti, salvo diversa pattuizione scritta, in Euro. In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini convenuti nel Contratto verranno addebitati all'Acquirente interessi moratori nella misura determinata dall'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002, decorrenti dal giorno successivo a quello indicato quale scadenza del termine per il pagamento, fatto salvo ogni eventuale maggior danno. Qualora non venga dalle parti indicato alcun termine di pagamento si farà riferimento al disposto dell'art. 4 D.lgs. n. 231/2002.

- 13.2. Resta inteso che l'eventuale proroga dei termini di pagamento convenuti e/o il rinnovo dei titoli cambiari rilasciati e/o il richiamo, su richiesta del Cliente, di titoli già portati all'incasso, non costituiscono in alcun modo novazione del rapporto contrattuale in essere ma semplice tolleranza da parte di DMI e non escludono l'addebito degli interessi moratori nella misura indicata al precedente art.13.1 delle Presenti Condizioni Generali di Contratto.

- 13.3. Salvo patto contrario, eventuali acconti versati dal Cliente al momento della conclusione del contratto verranno trattenuti da DMI a titolo di caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1385 c.c. In caso di adempimento da parte del Cliente, detti importi saranno computati in detrazione sul prezzo di acquisto; per contro, in caso di inadempimento dell'Acquirente, DMI avrà facoltà di recedere dal Contratto ritenendo la caparra, fatto comunque salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

- 13.4. Per nessuna ragione e per nessun titolo l'Acquirente potrà sospendere e/o differire il versamento del corrispettivo convenuto, neppure in caso di controversia e/o reclami in ordine a eventuali vizi e/o difetti dei beni oggetto di fornitura.

- 13.5. Il Cliente non potrà compensare il proprio debito derivante dalla fornitura con eventuali propri crediti vantati nei confronti di DMI senza il consenso scritto di quest'ultima.

14. **Riserva di proprietà**

- 14.1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1523 e ss. c.c., DMI si riserva la proprietà dei prodotti oggetto di fornitura sino all'integrale ricevimento del corrispettivo convenuto, degli eventuali interessi di mora, nonché degli altri importi eventualmente dovuti ad altro titolo. DMI ha pertanto la facoltà di rivendicare tali beni dovunque si trovino, anche se uniti od incorporati ad altri beni di proprietà del Cliente o di terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1523 e ss. c.c. Il presente patto di riservato dominio trova applicazione sia in caso di vendita con corresponsione rateale del prezzo sia nel caso in cui il pagamento del corrispettivo venga interamente e/o parzialmente differito rispetto alla consegna. Il Cliente dovrà compiere tutti gli atti richiesti dalle leggi locali al fine di rendere valida ed eseguibile nei confronti di qualsivoglia soggetto terzo la riserva di proprietà di DMI sui medesimi beni.

- 14.2. Fermo quanto previsto al precedente art. 5, l'Acquirente avrà l'obbligo di custodire i beni oggetto di fornitura e garantirne la conservazione e la manutenzione a favore della Venditrice sino al giorno del relativo passaggio di proprietà, ad intervenuto saldo del prezzo pattuito. Durante il medesimo periodo, inoltre, il Cliente non può danneggiare o trasformare, rendere irreperibili o trasportare, alienare, dare in uso o in pegno, muovere, lasciare sequestrare o pignorare tali prodotti senza dichiarare la proprietà di DMI e senza darne immediato avviso alla stessa a mezzo di posta elettronica certificata e/o raccomandata A/R. Il Cliente deve altresì comunicare a DMI entro 24 (ventiquattro) ore ogni atto esecutivo o cautelare, eseguito o anche solo minacciato, da terzi sui beni sottoposti a riserva di proprietà. Il Cliente rimane in tal caso responsabile nei confronti di DMI per ogni costo o danno dalla stessa sofferto a causa di tali atti

- 14.3. DMI si riserva la facoltà di trascrivere a proprie spese il patto di riservato dominio ex art. 1524 c.c.

14.4. In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Acquirente, le eventuali rate corrisposte e/o l'importo del corrispettivo già versato resteranno acquisite a DMI a titolo di indennità ex art. 1526, comma 2, c.c., fatto salvo il maggior danno.

15. Pagamenti

I pagamenti devono essere effettuati al netto d'ogni spesa, sconti o tasse, direttamente al domicilio della DMI e alle scadenze stabilite. Qualora sia convenuto un regolamento cambiario, salvo espresso diverso accordo, saranno a carico dell'Acquirente sia gli interessi di sconto sia le spese di bolli. Qualsiasi altra eccezione da parte dell'Acquirente in ordine a preteso inadempimento contrattuale della DMI o a vizi redibitori delle Macchine Utensili, non darà diritto all'Acquirente di sottrarsi al pagamento del prezzo e/o di ogni altro importo a qualsiasi titolo dovuto nei confronti della Venditrice, nella misura e nelle modalità pattuite o di proporre qualsiasi azione ed eccezione se questi non avrà prima provveduto all'integrale pagamento del dovuto

16. Cessione

16.1. La Venditrice potrà cedere a terzi il Contratto o i crediti dallo stesso derivanti.

16.2. In caso di intervenuta cessione, l'Acquirente acconsente sin d'ora a che le operazioni di installazione e manutenzione delle Macchine Utensili possano essere effettuate dal terzo cessionario del Contratto o da un soggetto all'uopo incaricato dal cessionario, rimossa ogni eccezione a riguardo.

16.3. Il Cliente non potrà in alcun modo cedere a terzi il Contratto, né i relativi diritti (ivi inclusi quelli di credito), salvo preventivo consenso scritto di DMI.

17. Clausola risolutiva espressa

Il Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., per effetto della semplice dichiarazione scritta della Venditrice di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- (i) qualora si verificano uno o più ipotesi previste dall'art. 4.1 o 4.2 e l'Acquirente non abbia tempestivamente prestato alcuna idonea garanzia, ad insindacabile giudizio della Venditrice, per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali oppure l'abbia prestata tardivamente;
- (ii) nel caso in cui l'Acquirente non fornisca le garanzie pattuite in sede di conclusione del Contratto o le fornisca tardivamente;
- (iii) in caso di assoggettamento dell'Acquirente a liquidazione volontaria o a procedura concorsuale;
- (iv) in caso di mancato e/o inesatto adempimento dell'Acquirente all'obbligo di pagamento del prezzo (o di sue eventuali rate) e/o dell'eventuale acconto e/o caparra e/o di ogni altro importo a qualsiasi titolo dovuto nei confronti della Venditrice;
- (v) in caso di immotivata sottoscrizione da parte dell'Acquirente del verbale positivo di collaudo della macchina così come previsto all'art. 9.2 delle presenti Condizioni Generali.

18. Recesso

18.1. È attribuita alla Venditrice il diritto di recedere unilateralmente e con effetto immediato dal contratto nel caso in cui prima della messa in produzione dei Prodotti:

- (i) sorgano fondati dubbi circa la solvibilità dell'Acquirente o la capacità dell'Acquirente di adempiere all'obbligazione di pagamento del prezzo, anche sulla base delle ipotesi indicate al precedente art. 4.1 e 4.2 e l'Acquirente, nonostante una corrispondente richiesta della Venditrice, non sia disposto ad effettuare un pagamento anticipato e/o a prestare ogni più idonea garanzia, ad insindacabile giudizio della Venditrice;
- (ii) nel caso in cui l'Acquirente diminuisca la garanzia offerta in occasione della stipulazione del Contratto o la garanzia offerta nel corso dell'esecuzione del Contratto.

18.2. L'esercizio del diritto di recesso non attribuisce all'Acquirente il diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento del danno.

18.3. Il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla Venditrice con comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata all'indirizzo dell'Acquirente con un preavviso di n. 30 giorni dalla data in cui recesso acquisterà efficacia.

19. Forza Maggiore

19.1. Gli obblighi contrattuali di una delle parti potranno essere sospesi o annullati nella misura in cui il relativo adempimento sia impedito o reso irragionevolmente oneroso da un evento al di fuori del controllo della parte interessata, a condizione che tale parte non possa ragionevolmente prevedere tale evento al momento della conclusione del Contratto e non

possa ragionevolmente evitare o superare lo stesso o le sue conseguenze (la "Forza Maggiore"). La Forza Maggiore include, ma non è limitata a, controversie industriali, incendi, condizioni meteorologiche estreme, pandemie, guerra, ampia mobilitazione militare, insurrezione, requisizione, sequestro, embargo, restrizioni nell'uso del potere e difetti o ritardi nelle consegne da parte dei subappaltatori causati da una qualsiasi delle circostanze di cui sopra, verificatesi prima o dopo la conclusione del Contratto.

19.2. La parte che afferma di trovarsi in una situazione di Forza Maggiore deve informare l'altra parte per iscritto senza indugio del momento in cui tale situazione di Forza Maggiore ha inizio, nonché del momento in cui la stessa si conclude.

20. Miscellanea

20.1. Il Cliente dovrà mantenere, e fare il possibile affinché i propri dirigenti, amministratori, dipendenti, consulenti di ogni genere, agenti e rappresentanti mantengano la più stretta riservatezza su tutte le informazioni ed i documenti relativi ai prodotti forniti da DMI o dei quali vengano comunque a conoscenza.

20.2. Il mancato esercizio da parte di DMI di un diritto ad essa spettante ai sensi delle presenti Condizioni Generali e/o di un Contratto, non deve essere inteso quale rinuncia ad avvalersi di tale diritto.

20.3. L'eventuale dichiarazione di totale o parziale invalidità, inefficacia o inesistenza di una qualsiasi delle presenti Condizioni Generali o di parte delle stesse e/o di un Contratto, non comporta l'invalidità degli altri termini e condizioni previsti.

21. Legge applicabile e foro competente

21.1. Le presenti Condizioni Generali ed ogni Contratto sono regolati e devono essere interpretati in conformità alla legge italiana. È espressamente esclusa l'applicabilità della convenzione di Vienna sulla vendita di beni mobili, nonché delle norme di diritto privato internazionale.

21.2. Per qualunque controversia tra le parti derivante dalle presenti Condizioni Generali e/o ogni relativo Contratto, o ad essi collegata, sarà competente il Foro di Bergamo.

22. Trattamento dei dati personali

Eventuali dati personali verranno trattati sulla base giuridica costituita dall'esecuzione del Contratto. L'informativa relativa al trattamento dei dati deve essere consultata dall'Acquirente sul sito internet della Venditrice all'indirizzo www.dmgmori.it.

DMG MORI Italia S.r.l.

(timbro e firma)

L'Acquirente

(data, timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali: 1 ("Oggetto"); 2 ("Conclusione del Contratto"); 3 ("Consegna"); 4 ("Sospensione dell'esecuzione del Contratto"); 5 ("Custodia"); 7 ("Garanzia ed esclusione da responsabilità"); 8 ("Reclami e contestazioni"); 9 ("Collaudo"); 10 ("Documentazione tecnica"); 14 ("Riserva di proprietà"); 15 ("Pagamenti"); 16 ("Cessione"); 17 ("Clausola risolutiva espressa"); 18 ("Recesso"); 19 ("Forza Maggiore"); 20 ("Miscellanea"); 21 ("Legge applicabile e foro competente").

L'Acquirente

(data, timbro e firma)